

SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI TEST RAPIDI _____

TRA

Azienda _____, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo delegato) _____,

e

_____, sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO:

- che con Determina del 27.6.2022 adottata dall'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di TEST RAPIDI VARI ALLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA;
- che con Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l. (CRAS) del _____ si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta;
- che in data ____/____/____ l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice");
- Che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura;
- che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot. _____ della Prefettura di _____ (*alternativa poiché il RUP della procedura di gara espletata da PuntoZero s.c. a r.l. ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con lettera prot. n. _____ del _____ e le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di diniego*).

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'Azienda affida al Fornitore, che accetta la fornitura dei prodotti di cui all'elenco ALLEGATO A, per il valore complessivo stimato triennale di € _____, per valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni di variazione del 50% e di rinnovo del contratto per 12 mesi, di € _____ + iva.

Articolo 3 - Quantitativi

I quantitativi riportati nell'allegato al capitolato, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo di farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare dei beni, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, il fabbisogno potrà variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura

La fornitura in oggetto avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di conseguimento dell'efficacia dell'aggiudicazione ed un corrispondente valore di complessivi stimati € _____ + iva al 10%; il valore massimo della fornitura comprensivo delle opzioni di variazione del 50% e di rinnovo del contratto per 12 mesi, di € _____ + iva.

Nell'ambito del valore massimo stimato della fornitura come sopra indicato, la durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata per un ulteriore periodo, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Azienda, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riserva l'insindacabile facoltà di rinnovare i singoli contratti, per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale, alle condizioni tutte di gara; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposita comunicazione al fornitore, mediante PEC, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale.

Il fornitore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo del contratto

Articolo 5 - Esecuzione del contratto e Consegne

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto in materia dall'art.5.

Articolo 6 – Pagamenti

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.7 del capitolato tecnico.

Articolo 7 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.10 del capitolato tecnico.

Articolo 8 - Inadempimenti e penali

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o

della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

L'Azienda potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l'Azienda si riserva

comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 9 – Corrispettivi ed adeguamento prezzi

I prezzi dei test si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di contratto contrattuale; la fornitura dei dispositivi di lettura ed accessori correlati dovrà essere effettuata in comodato d'uso gratuito per tutta la durata contrattuale.

Il contratto, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Le singole Aziende interessate opereranno, per il tramite del proprio DEC, la revisione sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT – prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento agli ordinativi emessi a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'istanza formulata dal Fornitore; per quanto sopra si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento ed al netto delle eventuali compensazioni accordate, nel limite delle proprie risorse di bilancio.

In ogni caso la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto

di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

Articolo 10 – Recesso e risoluzione del Contratto

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

L'Azienda, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'Azienda, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Articolo 11 – Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n._____, del valore di € _____, pari al ____% del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12 - Foro competente

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 13 - Elezione di domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l'Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

Articolo 14 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- la Determina del _____, adottata dall'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l., con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto , ivi inclusi il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.
- La Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero del _____ con la quale è stata aggiudicata al fornitore la fornitura in oggetto.
- L'allegato A, in cui è riportato l'elenco dei prodotti aggiudicati, il dettaglio tecnico economico dell'offerta ed il valore complessivo.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità Allegato "B" di n._____ pagine.

Articolo 15 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato _____), * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Per il Fornitore _____ * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell'appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 5 – (Esecuzione del contratto e Consegne) Articolo 6 (Pagamenti), Articolo 7 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Inadempimenti e penali), Articolo 9 (Corrispettivi ed adeguamento prezzi), Articolo 10 (Recesso e risoluzione Contratto), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Foro competente), Articolo 13 (Elezione di domicilio), Articolo 14 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 15 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore _____ (*firmato digitalmente)

* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..*